



# CITTÀ DI FELTRE

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

approvato con delibera del Consiglio comunale n.111 del 20/10/1994 – esecutiva 30/12/1994  
modificato con delibera del Consiglio comunale n. 68 del 26/06/2006 – esecutiva 16/08/2006  
modificato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 09/03/2007 – esecutiva 23/04/2007  
modificato con delibera del Consiglio comunale n. 114 del 01/12/2008 – esecutiva 20/12/2008

## INDICE

### **TITOLO I - disposizioni generali**

articolo 1 - sede

articolo 2 - esposizione della bandiera

### **TITOLO II – organi del Consiglio**

articolo 3 - Presidente del Consiglio

articolo 4 - composizione dei gruppi consiliari

articolo 5 - capigruppo consiliari

articolo 6 - conferenza dei capigruppo

articolo 7 - commissioni consiliari permanenti

articolo 8 - composizione delle commissioni consiliari permanenti

articolo 9 - funzionamento delle commissioni

articolo 10 - poteri delle commissioni

articolo 11 - votazioni

articolo 12 - commissioni speciali

### **TITOLO III - funzionamento del Consiglio**

articolo 13 - convalida degli eletti

articolo 14 - sedute pubbliche

articolo 15 - intervento di terzi

articolo 16 - sedute segrete

articolo 17 - intervento alle sedute

articolo 18 - decisioni del Presidente

articolo 19 - verifica del numero legale

articolo 20 - apertura della seduta

### **TITOLO IV - programmazione dei lavori**

articolo 21 - sessioni e programmi di lavoro

articolo 22 - calendario dei lavori e ordine del giorno

articolo 23 - elenco delle interrogazioni e delle interpellanze

articolo 24 - limitazione delle discussioni

articolo 25 - convocazione del Consiglio

articolo 25 bis – avvisi di convocazione

articolo 26 - deposito delle proposte e degli emendamenti

articolo 26 bis – bilancio di previsione e rendiconto i gestione

### **TITOLO V**

#### **iniziativa, istruttoria, discussione, votazione delle proposte**

articolo 27 - iniziativa delle proposte di deliberazione

articolo 28 - espressione dei pareri delle commissioni consiliari

articolo 29 - svolgimento della seduta

articolo 30 - dibattiti a carattere non deliberativo

articolo 31 - presentazione delle proposte

articolo 32 - modalità degli interventi  
articolo 33 - interventi del Presidente  
articolo 34 - durata degli interventi  
articolo 35 - mozione d'ordine e fatto personale  
articolo 36 - questione pregiudiziale e domanda sospensiva  
articolo 37 - sospensione della seduta  
articolo 38 - ordini del giorno  
articolo 39 - parere delle commissioni espresso all'unanimità  
articolo 40 - chiusura della discussione  
articolo 41 - mancanza del numero legale  
articolo 42 - dichiarazione di voto e repliche  
articolo 43 - ordine delle votazioni  
articolo 44 - votazioni e validità delle deliberazioni  
articolo 45 - obbligo di astensione  
articolo 46 - votazioni per parti  
articolo 47 - votazioni palesi  
articolo 48 - votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone  
articolo 49 - presentazione di curricula  
articolo 50 - esito delle votazioni  
articolo 51 - assistenza alle sedute  
articolo 52 - verbalizzazione e approvazione dei verbali

## **TITOLO VI**

### **Indirizzo, controllo, procedure speciali**

articolo 53 - domande d'attualità  
articolo 54 - interrogazioni  
articolo 55 - interpellanze  
articolo 56 - disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze  
articolo 57 - mozioni  
articolo 58 - esame dell'esito del referendum  
articolo 59 - presentazione del documento programmatico

## **TITOLO VII**

### **disposizioni varie**

articolo 60 - firmatari di testi  
articolo 61 - casi non disciplinati  
articolo 62 - abrogazioni

## **TITOLO I - disposizioni generali**

### **articolo 1 - sede**

1. Il Consiglio comunale si riunisce nella sala allo scopo destinata nella sede comunale.
2. Il Consiglio comunale può riunirsi in sede diversa da quella abituale, per determinazione del Presidente o su decisione del Consiglio stesso.
3. Il Presidente ne dà avviso alla cittadinanza con manifesti e attraverso gli organi di informazione.

### **articolo 2 - esposizione della bandiera**

1. Il suono della campana della torre civica annuncerà le sedute del Consiglio, mezz'ora prima dell'inizio di ogni seduta.
2. La bandiera italiana, quelle dell'Unione Europea e della Regione del Veneto e il gonfalone del Comune sono esposti dalla sede comunale il mattino del giorno in cui si riunisce il Consiglio e vi restano sino al termine della seduta.

## **TITOLO II - organi del Consiglio**

### **articolo 3 - Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente in conformità all'art. 13 dello statuto rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

### **articolo 4 - composizione dei gruppi consiliari**

1. I gruppi consiliari sono costituiti ai sensi dell'art. 14 dello statuto.
2. La richiesta di passaggio da un gruppo ad un altro deve sempre essere accettata dal capogruppo del gruppo cui si chiede di aderire.
3. Qualora i consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo siano due o più di due possono costituire un nuovo gruppo.

### **articolo 5 - capigruppo consiliari**

1. La comunicazione del nome del capogruppo deve essere sottoscritta da almeno la metà più uno dei componenti il gruppo.
2. I gruppi possono designare un vice capogruppo.
3. La procedura di cui al comma 1 si applica anche alle sostituzioni nel corso del mandato amministrativo.
4. In difetto della dichiarazione di cui al comma 1, è considerato capogruppo, ad ogni effetto di legge o di regolamento, il consigliere più anziano del gruppo stesso.

5. In difetto di accordo, la presidenza del gruppo misto è assunta a turno semestrale dai componenti del gruppo stesso, con priorità per il consigliere più anziano.
6. I capigruppo esercitano i compiti stabiliti dal presente regolamento.
7. Le deliberazioni della Giunta Comunale ai sensi dell'art.125 D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 sono depositate presso la sede dei gruppi consiliari e trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari anche tramite posta elettronica per il Capogruppo che esprima formalmente il proprio consenso.
8. Ai gruppi consiliari è destinato un locale all'interno della sede municipale.
9. L'anzianità di cui ai commi 4 e 5 è determinata ai sensi dell'art.11 dello statuto.

#### **articolo 6 - conferenza dei capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo, di cui all'art.15 dello statuto, è costituita in commissione consiliare permanente. In caso di assenza del Presidente la conferenza è presieduta dal consigliere anziano.
2. Il Segretario generale o suo delegato funge da segretario della conferenza dei capigruppo.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno ogni qualvolta lo ritenga utile e in caso di urgenza, prescindendo da qualsiasi formalità. Della convocazione della conferenza dei capigruppo deve essere data comunicazione al Sindaco.
4. Ciascun capogruppo può delegare altro componente del gruppo a rappresentarlo nella conferenza.
5. Spettano alla conferenza dei capigruppo i compiti stabiliti dal presente regolamento. Spetta altresì ad essa proporre al Consiglio comunale, per il tramite del Presidente, modificazioni o integrazioni dello statuto e dei regolamenti ed esaminare quesiti relativi all'interpretazione o all'applicazione del regolamento del Consiglio comunale, riferendone se del caso al Consiglio stesso.
6. Alla conferenza dei capigruppo si applica la disciplina generale delle commissioni consiliari permanenti.
7. I ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso le deliberazioni del Consiglio comunale sono oggetto di comunicazione del Presidente nella prima riunione utile della conferenza dei capigruppo successiva al pervenimento della notizia al Comune.

#### **articolo 7 - commissioni consiliari permanenti**

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
  - a) prima commissione, con competenza su programmazione, bilancio, attività economiche e produttive, organizzazione e personale, società a partecipazione comunale;
  - b) seconda commissione, con competenza su urbanistica, ambiente, viabilità, traffico e trasporti, lavori pubblici, servizi tecnologici, edilizia residenziale pubblica e privata;
  - c) terza commissione, con competenza su scuola, sanità, servizi sociali, attività culturali, attività sportive, istituti di partecipazione.

#### **articolo 8 - composizione delle commissioni consiliari permanenti**

1. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri comunali, nominati con provvedimento del Presidente su designazione dei rispettivi capigruppo.
2. I gruppi consiliari costituiti da un numero di componenti superiori ad uno, devono assegnare i

loro consiglieri proporzionalmente in tutte le commissioni consiliari permanenti.

3. La designazione dei commissari da parte dei capigruppo avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro dieci giorni dalla convalida degli eletti; il conseguente provvedimento del Presidente del Consiglio, istitutivo delle commissioni, è adottato entro dieci giorni dall'ultima designazione.
4. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica alle sostituzioni dovute a dimissioni o ad altre cause.
5. Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente della commissione, sono comunicate al Presidente del Consiglio e divengono irrevocabili con la nomina del successore.

## **articolo 9 - funzionamento delle commissioni**

1. Ciascuna commissione nomina nella prima seduta, un Presidente. L'elezione avviene a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri rappresentati ai sensi dell'art.16 - 6° comma dello statuto.
2. Con analoghe proporzioni, le commissioni possono revocare i rispettivi presidenti, su richiesta motivata, sottoscritta da almeno due commissari e depositata presso il Presidente del Consiglio comunale. Tra i dieci ed i venti giorni dalla formalizzazione della richiesta, il Presidente della commissione in questione è tenuto a disporre la convocazione, onde deliberare in merito. In caso di inadempienza la commissione è convocata dal primo dei firmatari dell'istanza di revoca, al fine di procedere, nelle modalità di cui al 1° comma del presente articolo, all'elezione del nuovo Presidente.
- 2 bis Il Presidente presiede ed assicura il buon andamento dei lavori della commissione, provvede alla sua convocazione e predispose l'ordine del giorno anche su proposta dei commissari. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal componente della commissione più anziano ai sensi del successivo comma 2 ter.
- 2 ter Le commissioni sono convocate per la prima seduta dal componente più anziano ai sensi dell'art.11 dello Statuto Comunale, ed in seguito dal proprio Presidente, che a tal fine può conferire delega di firma al segretario delle stesse, che invia l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta a ciascun commissario almeno sei giorni prima della seduta.  
Gli avvisi di convocazione possono essere accompagnati da preavvisi a mezzo di SMS per i consiglieri che ne facciano richiesta.  
L'avviso di convocazione deve essere inviato per conoscenza ai capigruppo consiliari.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta, prescindendo dal termine di cui al precedente comma, anche telefonicamente o per telegramma o a mezzo posta elettronica o a mezzo SMS per il Consigliere che esprima formalmente il proprio consenso; in tal caso l'ordine del giorno è depositato presso la segreteria e presso la sede dei gruppi consiliari.
- 3 bis In caso di mancata convocazione del Presidente la Commissione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio.
4. Le sedute delle commissioni sono valide quando siano rappresentati almeno la metà dei gruppi che le costituiscono e il numero dei consiglieri complessivamente rappresentati sia pari o superiore alla metà dei consiglieri comunali.
- 4 bis. Il Presidente può disporre una seconda convocazione che si ritiene validamente costituita quando siano rappresentati almeno un terzo dei gruppi che costituiscono la commissione e un terzo dei consiglieri comunali.
5. Ad ogni commissione viene assegnato dal Segretario generale, con funzioni di segretario, un impiegato comunale.
6. Delle sedute sono redatti i verbali sommari, sottoscritti dal Presidente e dal segretario da approvare nella seduta successiva.
7. Alle sedute delle commissioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.
8. La proposta di deliberazione e la documentazione disponibile relativa ai punti iscritti all'ordine

del giorno verrà messa a disposizione presso la segreteria della commissione già dal giorno della sua convocazione.

#### **articolo 10 - poteri delle commissioni**

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, le commissioni possono con la maggioranza calcolata come da art. 11, chiedere l'audizione, tramite il Sindaco, oltre che dei soggetti di cui agli artt. 32 e 33 dello statuto e di quelli il cui apporto sia ritenuto utile, di rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda, istituzione, degli assessori, dei dirigenti e dei funzionari del Comune, delle sue aziende e istituzioni.

#### **articolo 11 - votazioni**

1. Nel caso in cui il presidente richieda una votazione, ciascun componente della commissione rappresenta proporzionalmente il proprio gruppo, e ciascuno rappresenta una quota proporzionale al numero dei consiglieri commissari del gruppo di appartenenza.
2. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
3. Il consigliere che per giustificati motivi non può intervenire ad una seduta della propria commissione può delegare a sostituirlo, anche nell'espressione dei voti, a lui attribuiti, un consigliere del suo o di altro gruppo, anche se appartenente ad altra commissione e nessun consigliere può ricevere più di una delega.
4. La delega di cui al comma precedente può essere conferita prescindendo da qualsiasi formalità per il tramite del Presidente della commissione.

#### **articolo 12 - commissioni speciali**

1. Le commissioni consiliari speciali sono composte nel modo stabilito dalla deliberazione istitutiva, così da assicurare il criterio di proporzionalità.
2. Quando non sia altrimenti stabilito, alle commissioni speciali si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le commissioni permanenti.

### **TITOLO III - funzionamento del Consiglio**

#### **articolo 13 - convalida degli eletti**

1. La proposta di deliberazione di convalida degli eletti è presentata dal consigliere anziano.
2. Qualora il testo da sottoporre al Consiglio proponga di non convalidare l'elezione di un eletto, questo deve essere preventivamente sentito dal consigliere anziano prima dell'iscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio.

#### **articolo 14 - sedute pubbliche**

1. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo, verbale o tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione.

### **articolo 15 - intervento di terzi**

1. Per decisione della conferenza dei capigruppo, accolta dal Consiglio possono essere ammessi a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti, esperti o altri soggetti esterni al Consiglio compresi i rappresentanti delle associazioni di cui all'art.32 dello statuto.
2. Con le modalità di cui al comma 1°, uno o più revisori dei conti possono essere ammessi su singoli oggetti a dare comunicazioni o a fornire spiegazioni inerenti alla attività del collegio dei revisori.
3. I rappresentanti delle consulte, e dei comitati di partecipazione operanti nei quartieri e nelle frazioni, o loro delegati possono illustrare al Consiglio comunale, o alla prima commissione consiliare, in una seduta da tenersi prima dell'esame del bilancio di previsione, le necessità dei quartieri, delle frazioni e delle loro organizzazioni.

### **articolo 16 - sedute segrete**

1. Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni concernenti apprezzamenti sulle persone.
2. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio delibera senza discussione.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.

### **articolo 17 - intervento alle sedute**

1. I consiglieri che non possono intervenire alla seduta consiliare devono darne comunicazione al Presidente o al Segretario, anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.
2. L'assenza si ritiene altresì giustificata, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, quando il consigliere faccia pervenire all'ufficio segreteria giustificazione scritta dell'assenza, anche via fax o e-mail, entro 10 giorni successivi alla seduta e comunque non oltre la seduta consiliare successiva.

### **articolo 18 - decisioni del Presidente**

1. Contro le decisioni del Presidente ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, il quale decide seduta stante senza discussione. Sono escluse da tale limite le decisioni concernenti l'ordine pubblico che vengono assunte sotto la totale responsabilità del Presidente.

### **articolo 19 - verifica del numero legale**

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere da parte del Segretario all'appello nominale.
2. In assenza del Presidente spetta al consigliere anziano presente far procedere all'appello.
- 2 bis. La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
3. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda a un secondo ed eventualmente a un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. L'apertura della seduta non può però essere protratta di oltre trenta minuti da quella fissata nell'avviso di convocazione.
4. Qualora, decorso il tempo stabilito al comma 3°, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.



5. La seduta viene quindi rinviata alla data eventualmente stabilita nell'avviso di convocazione.

#### **articolo 20 - apertura della seduta**

1. Qualora i consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente dichiara aperta la medesima e, qualora necessario, procede alla designazione di due scrutatori, di cui uno della minoranza, che nelle votazioni procedono allo spoglio dei voti e all'accertamento del risultato.

### **TITOLO IV - programmazione dei lavori**

#### **articolo 21 - sessioni e programmi di lavoro**

1. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione i bilanci di previsione e il conto consuntivo del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni. Sono sessioni straordinarie le altre.
2. I bilanci ed il rendiconto sono sempre trasmessi alla competente commissione consiliare permanente.

#### **articolo 22 - calendario dei lavori e ordine del giorno**

1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori, il Presidente predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, delle mozioni, delle istanze, delle petizioni, delle richieste di dibattito a carattere non deliberativo, nonché di altri oggetti che ai sensi di legge e dello statuto debbano essere dibattuti dal Consiglio.
2. Il Presidente convoca la conferenza dei capigruppo per comunicare l'elenco delle proposte di deliberazione che il Sindaco intende dibattere prioritariamente e per concordare, alla luce di quello, le priorità di trattazione degli altri oggetti pervenuti. In ciascuna seduta del Consiglio viene inserita all'ordine del giorno non più di una mozione o proposta di deliberazione per ciascun gruppo salvo diverso accordo unanime della Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Presidente, sulla base dell'accordo raggiunto o, in mancanza di accordo, con propria determinazione, predispone quindi l'ordine del giorno di una o più sedute del Consiglio, nel quale sono indicati gli oggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1°, il loro ordine di trattazione in relazione a ciascuna seduta e, quando il dibattito sia limitato o contingentato, i tempi riservati alla discussione di singoli oggetti.
4. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art.30.

#### **articolo 23 - elenco delle interrogazioni e delle interpellanze**

1. Oltre agli oggetti indicati all'art.22, 1° comma, il Presidente predispone, a scopo informativo, un secondo elenco con le interrogazioni e le interpellanze pervenute, che viene sottoposto alla conferenza dei capigruppo per conoscenza nonché, quando occorra, per stabilire eventuali priorità di trattazione.
2. Qualora l'attività del Consiglio sia programmata, con uno stesso ordine del giorno, nell'arco di più sedute, eventuali interrogazioni e interpellanze nel frattempo presentate sono messe a disposizione dei consiglieri presso la sede dei gruppi consiliari.

#### **articolo 24 - limitazione delle discussioni**

1. In deroga a quanto disposto dal successivo art. 34 le discussioni possono essere diversamente “contingentate”.
2. La proposta di contingentamento, concordata con la conferenza dei capigruppo o, in difetto di accordo, annunciata dal Presidente, è sottoposta al Consiglio comunale, che decide seduta stante sentiti gli interventi, ciascuno di durata non eccedente i tre minuti, di un consigliere a favore e di uno contrario alla proposta.

#### **articolo 25 - convocazione del Consiglio**

1. Qualora un consigliere abbia il proprio domicilio fuori dal Comune, deve segnalare alla segreteria generale, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un indirizzo entro il territorio comunale presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In difetto, si intende che il consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale.
2. I giorni previsti dal presente regolamento per la consegna degli avvisi di convocazione debbono essere completamente liberi, e non si computano in essi né il giorno della consegna dell'avviso, né quello in cui ha luogo la seduta. Sono esclusi dal computo nei casi di sessioni ordinarie e straordinarie anche i giorni festivi.
3. Gli avvisi devono pervenire al domicilio dichiarato dal consigliere cinque giorni prima del Consiglio nel caso di sessioni ordinarie, tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 48 ore prima nel caso di sedute urgenti.
4. In alternativa l'avviso di convocazione può essere notificato mediante Posta Elettronica ordinaria o Posta Elettronica Certificata (PEC) al Consigliere che esprima formalmente il proprio consenso, specificando quale tipo di casella di posta intende utilizzare.

#### **articolo 25 bis – avvisi di convocazione**

1. Gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale possono essere accompagnati da preavviso a mezzo di SMS per i consiglieri che ne facciano richiesta.

#### **articolo 26 - deposito delle proposte e degli emendamenti**

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, corredati dai documenti istruttori e dai pareri previsti, sono depositati presso la segreteria generale almeno due giorni interi, esclusi i festivi, prima di quello fissato per l'inizio della seduta. Nelle convocazioni d'urgenza le proposte di deliberazione devono essere depositate contemporaneamente alla notifica degli avvisi di convocazione.
2. La relazione del difensore civico, qualora non sia stata sottoposta alla competente commissione consiliare è depositata almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio.
3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta o, nel caso in cui il giorno precedente la seduta sia festivo, entro le ore 12 del giorno della prima seduta programmata nell'ordine del giorno. Qualora il Consiglio sia convocato in via d'urgenza gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno sei ore prima dell'inizio della seduta stessa.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 3°, durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto, depositandoli sul banco del Presidente, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo o a modificazioni di lieve entità.
5. Eventuali emendamenti a emendamenti presentati prima dell'inizio della seduta o durante la discussione sono posti in votazione solo se il Presidente lo consente.
6. I commi 3, 4 e 5 non si applicano ad emendamenti a testi diversi dalle proposte di deliberazione, che possono sempre essere presentati nel corso della discussione.

#### **articolo 26 bis - bilancio di previsione e rendiconto di gestione**

1. Lo schema di bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa trasmessi ai consiglieri unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta consiliare di approvazione del bilancio. Entro lo stesso termine gli altri allegati al bilancio sono depositati presso la segreteria generale del Comune.
2. Gli emendamenti agli schemi di cui al comma precedente predisposti dalla Giunta sono presentati alla segreteria generale del Comune almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta consiliare di approvazione del bilancio.
3. La proposta di deliberazione relativa al rendiconto di gestione è trasmessa ai consiglieri almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta consiliare di approvazione del rendiconto.
4. E' facoltà dei consiglieri chiedere la trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi su supporto informatico.

### **TITOLO V - iniziativa, istruttoria, discussione, votazione delle proposte**

#### **articolo 27 - iniziativa delle proposte di deliberazione**

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta ai soggetti indicati dallo statuto.
2. I consiglieri e il comitato promotore della proposta di iniziativa popolare di cui all'art.35 dello statuto hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del comune in ordine agli aspetti tecnici di legittimità e contabili della proposta, facendone richiesta scritta al segretario generale.
3. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani, i programmi, i progetti sono proposti al Consiglio dal sindaco.
4. Le proposte di deliberazione, mozioni, istanze, petizioni, richieste di dibattito a carattere non deliberativo ecc. di cui al presente regolamento devono essere firmate in originale dai presentatori.

#### **articolo 28 - espressione dei pareri delle commissioni consiliari**

1. Le commissioni consiliari esprimono il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione della proposta assegnata dal Presidente al loro esame, salvo che lo stesso non assegni un termine maggiore o, in casi di urgenza, un termine minore.
- 1 bis. Il Presidente assegna gli argomenti alle Commissioni su sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o della Giunta Comunale che segnalano gli argomenti e le materie di trattazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1° la commissione può chiedere il parere di un'altra commissione, per i soli aspetti relativi alla competenza dell'altra commissione.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1° il Consiglio comunale può prescindere dal parere.

### **articolo 29 - svolgimento della seduta**

1. Il Presidente all'inizio di seduta può dare comunicazioni sulle quali si può aprire un dibattito solo su decisione del Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Il Presidente può sempre proporre al Consiglio che l'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sia mutato e la proposta si ritiene accettata se non si oppone la maggioranza dei consiglieri presenti.
3. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche da tre consiglieri o da un capogruppo. In questo caso è sottoposta al voto del Consiglio. In merito possono parlare, oltre al relatore proponente la modifica e al Sindaco, un solo consigliere che si oppone. La richiesta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

### **articolo 30 - dibattiti a carattere non deliberativo**

1. Il Consiglio può discutere su fatti che interessano la comunità, purché il dibattito non dia luogo a deliberazione.
2. Il dibattito può essere richiesto da ciascun consigliere all'inizio della seduta.
3. Il Consiglio decide, sentito il proponente e un consigliere che si opponga alla proposta, per alzata di mano.
4. Ogni consigliere può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti, e il tempo massimo impiegato da ciascun gruppo consiliare non può eccedere i dieci minuti.
5. In deroga al comma 1, quando vi siano motivi d'urgenza tali da rendere necessaria la pronuncia del Consiglio nella seduta in corso di svolgimento a pena di inutilità e inefficacia della decisione in caso di rinvio, e' ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimono l'opinione del Consiglio e non impegnino il bilancio del Comune.

### **articolo 31 - presentazione delle proposte**

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa del Sindaco sono illustrate dallo stesso o dall'Assessore da esso delegato. Quelle di iniziativa dei consiglieri sono illustrate dal proponente. Le stesse possono essere date per lette.
2. Ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Sindaco o dall'Assessore competente che esprime l'avviso della giunta sulla questione, fatto salvo quanto stabilito dall'art.15.
3. Il testo in discussione è quello presentato dal proponente. Tuttavia, qualora una commissione consiliare abbia espresso all'unanimità parere favorevole ad uno o più emendamenti, e il presentatore della proposta non si opponga, il testo in discussione è quello che risulta dall'emendamento o dagli emendamenti.

### **articolo 32 - modalità degli interventi**

1. Il consigliere parla dal proprio banco rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri consiglieri o di ribattere a riferimenti personali, attenendosi all'argomento in trattazione.
2. Nessuno può interloquire mentre altri hanno la parola né è permesso interrompere l'oratore.
3. I consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione.
4. Quando il Presidente abbia richiamato per due volte un consigliere per violazione alle norme

regolamentari e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente gli interdisce la parola.

### **articolo 33 - interventi del Presidente**

1. Il Presidente può parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, limitandosi a fornire chiarimenti di fatto o per debito d'ufficio.

### **articolo 34 - durata degli interventi**

1. Quando non sia diversamente stabilito ai sensi dell'art.24, ciascun consigliere può intervenire per dieci minuti nella discussione sugli oggetti all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente che la concede seguendo l'ordine delle richieste. Ciascun consigliere può intervenire una seconda volta per non più di cinque minuti.
2. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale o la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non può superare il limite di tre minuti.
3. Il Sindaco o Assessore delegato possono intervenire a chiusura del dibattito per non più di tre minuti. Pari facoltà spetta al proponente dell'ordine del giorno al termine della discussione.

### **articolo 35 - mozione d'ordine e fatto personale**

1. A ciascun consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine, al fine di richiamare il Consiglio al rispetto della legge o del regolamento.
2. Il consigliere che chieda di intervenire per mozione d'ordine ha diritto di avere per primo la parola.
3. A ciascun consigliere è consentito altresì intervenire per fatto personale, allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite affermazioni diverse da quelle espresse.
4. Sulla ammissibilità dell'intervento per fatto personale, e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente, salvo quanto stabilito all'art.18.

### **articolo 36 - questione pregiudiziale e domanda sospensiva**

1. La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, e la domanda sospensiva, cioè la richiesta che la discussione debba rinviarsi, possono essere presentate da ciascun consigliere dopo la presentazione della proposta e prima che abbia inizio la discussione.
2. Le domande sospensive e le questioni pregiudiziali possono essere presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito e le rispettive richieste siano sottoscritte da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Sulle domande e proposte di cui al comma 1 e 2 decide il Consiglio senza discussione.

### **articolo 37 - sospensione della seduta**

1. In apertura di seduta o prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno ciascun consigliere può proporre che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente. Sulla proposta decide il Consiglio senza discussione.

### **articolo 38 - ordini del giorno**

1. Ciascun consigliere può presentare durante la discussione di proposte di deliberazione o di altri oggetti, ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione.
2. Eventuali emendamenti all'ordine del giorno possono essere posti in votazione solo se il consigliere o i consiglieri proponenti l'ordine del giorno non si oppongono.
3. I consiglieri presentatori di emendamenti non accettati dal proponente o dai proponenti l'ordine del giorno possono sempre trasformare i propri emendamenti in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in votazione dopo il voto sull'ordine del giorno presentato per primo. Su tale ordine del giorno non si riapre il dibattito, ma sono ammessi solo interventi di dichiarazione di voto.

### **articolo 39 - parere delle commissioni espresso all'unanimità**

1. Qualora la competente commissione abbia espresso all'unanimità parere favorevole alla proposta, il dibattito non ha luogo, salvo che non sia richiesto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune o da due gruppi consiliari, e il Presidente passa senz'altro alla votazione, previa, se richieste, le dichiarazioni di voto.

### **articolo 40 - chiusura della discussione**

1. Quando è esaurita la serie degli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare o, in caso di dibattiti contingentati, quando si è esaurito il tempo previsto, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

### **articolo 41 - mancanza del numero legale**

1. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la seduta, il Presidente, dopo non oltre quindici minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta; in caso opposto, la dichiara sciolta.
2. Ciascun consigliere può chiedere al Presidente la verifica del numero legale.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto concorrono a formare il numero legale; non vi concorrono i consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione.

### **articolo 42 - dichiarazione di voto e repliche**

1. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal capogruppo, o da un altro consigliere del medesimo gruppo, per la durata massima di tre minuti, salvo il caso che ai sensi dell'art.24 non venga altrimenti stabilito.
2. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dal voto dichiarato dal proprio gruppo.
3. Identico tempo si applica ai proponenti di cui all'art.31 per la replica.

### **articolo 43 - ordine delle votazioni**

1. L'ordine delle votazioni, salvo quanto previsto dall'art.38, è il seguente:
  - a) la questione pregiudiziale;

- b) la questione sospensiva;
  - c) la richiesta di votazione per parti;
  - d) gli ordini del giorno;
  - e) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi, infine per quelli aggiuntivi;
  - f) la proposta principale.
2. E' facoltà del Presidente dichiarare l'inammissibilità di ogni tipo di emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato.
  3. Il Presidente dichiara irricevibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti redatti in termini oltraggiosi.

#### **articolo 44 - votazioni e validità delle deliberazioni**

1. Ogni proposta richiede una distinta votazione.
2. Le votazioni sono sempre palesi, tranne che nell'ipotesi disciplinata all'art.48.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.
4. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà.
- 4 bis In caso di parità di voti la proposta è da considerarsi non approvata.
5. Coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione devono uscire dall'emiciclo e non si computano nel numero dei votanti.
6. Qualora il Presidente ritenga che una votazione sia dubbia nel suo risultato, lo fa ripetere con la partecipazione dei soli consiglieri presenti alla prima votazione.

#### **articolo 45 - obbligo di astensione**

1. I consiglieri comunali, nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge, devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi dall'aula.
2. Il comma 1° si applica anche al segretario generale e al vice segretario generale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal Presidente.

#### **articolo 46 - votazioni per parti**

1. La richiesta che su un testo si voti per parti è formulata dal Presidente prima della votazione, e si intende accettata se il Consiglio non vi si opponga.
2. La richiesta di cui al comma 1° può essere formulata altresì da un consigliere e su essa si pronuncia il Consiglio senza discussione.
3. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.

#### **articolo 47 - votazioni palesi**

1. Le votazioni palesi avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale o mediante sistema elettronico.
- 1 bis Il voto espresso mediante dispositivo elettronico, sia nel caso di votazioni palesi che nel caso di votazioni segrete, può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e

comunque prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione. Il consigliere che abbia richiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, pur essendo presenti al momento della votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

#### **articolo 48 - votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone**

1. Le sole votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, tranne quando si tratti di approvare graduatorie, o comunque scelte prive di discrezionalità.
2. Nell'ipotesi del comma 1°, ciascun consigliere può chiedere che si passi a votazione segreta, e sulla richiesta decide il Consiglio senza discussione.
3. Le votazioni segrete avvengono per schede o con sistema elettronico idoneo ad assicurare la segretezza della votazione.
4. Nelle votazioni segrete, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Qualora la legge o lo statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
6. Le candidature devono sempre essere proposte.
7. Nelle elezioni di persone la votazione avviene con voto limitato ad un terzo dei componenti da eleggere arrotondato all'unità superiore se detti componenti sono meno di tre ed all'unità inferiore se più di tre.
8. Qualora sia prevista la rappresentanza delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad un solo nome. In tal caso se nella votazione non siano riusciti eletti i previsti rappresentanti della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro, fra i nominativi proposti dalla minoranza, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

#### **articolo 49 - presentazione di curricula**

1. Ogni qualvolta il Consiglio debba eleggere o designare una persona in un'azienda, istituzione, ente, associazione, comitato, organo interno o esterno al comune, le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso la segreteria generale almeno 48 ore prima della seduta nella quale l'elezione o la designazione deve aver luogo.
2. Qualora a una elezione, designazione o nomina debba procedere un organo del comune, diverso dal Consiglio comunale, il curriculum è depositato presso la segreteria generale per i quindici giorni successivi alla elezione, designazione o nomina.
3. I commi 1° e 2° non si applicano quando i candidati siano consiglieri o assessori comunali.

#### **articolo 50 - esito delle votazioni**

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, nei casi in cui sia prevista ai sensi dell'art.20 del presente regolamento, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti; annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.



## **articolo 51 - assistenza alle sedute**

1. Il segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio, con il compito di stendere, coadiuvato eventualmente da impiegati, il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente, dal sindaco e dai consiglieri.
2. In caso di assenza o di impedimento del segretario, lo sostituisce il vice segretario generale.

## **articolo 52 - verbalizzazione e approvazione dei verbali**

1. Delle sedute pubbliche è steso dal Segretario processo verbale che deve indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. I nastri per la registrazione delle sedute sono conservati per almeno cinque anni, e sono accessibili ai consiglieri previ accordi con il Segretario per l'ascolto. Su richiesta possono essere trascritti.
2. Ciascun consigliere può chiedere e ottenere copia integrale del verbale o di parte di esso.
3. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di Segretario.
4. I processi verbali delle sedute sono dati per letti nella prima seduta utile successiva alla loro messa a disposizione o, qualora tra la messa a disposizione e la seduta intercorrano meno di 48 ore, nella seduta ulteriormente successiva.
5. Eventuali rettifiche o integrazioni sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta in cui il verbale è sottoposto all'approvazione.
6. Le rettifiche sono lette dal proponente; se vi è opposizione, è data la parola all'opponente o al primo di essi se sono più d'uno, e a un consigliere in senso contrario; indi il Consiglio vota, dopodiché il Presidente proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.
7. Durante gli interventi di cui al comma 6°, non è concesso rinnovare la discussione sugli oggetti riportati a verbale.
8. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei consiglieri intervenuti e, se vi sia stata votazione, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
9. I verbali dell'ultima seduta di un Consiglio non più in carica sono depositati presso la segreteria generale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione a ciascun consigliere. Decorsi dieci giorni, durante i quali ciascun consigliere può depositare eventuali rettifiche, i verbali sono approvati dalla Giunta che, se del caso, può sentire i consiglieri che chiedono la rettifica o l'integrazione.

## **TITOLO VI - Indirizzo, controllo, procedure speciali**

### **articolo 53 - domande d'attualità**

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, possono essere consegnate al Presidente sino a un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. Il sindaco o l'assessore competente rispondono alla domanda del consigliere nel tempo massimo di due minuti; uguale tempo è concesso al consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

4. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il sindaco o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, o se è decorso il tempo di cui al comma 5°, la domanda d'attualità può essere trasformata seduta stante in interrogazione o in interpellanza, che viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. In caso diverso essa decade.
5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere i dieci minuti.

#### **articolo 54 - interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

#### **articolo 55 - interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco, circa i motivi della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'amministrazione comunale.

#### **articolo 56 - disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze.**

1. Il consigliere interrogante o interpellante può chiedere che all'interrogazione o all'interpellanza venga data risposta scritta, che deve essere resa entro trenta giorni; può altresì chiedere che la risposta venga data in commissione.
2. Con le eccezioni stabilite dal presente articolo, alle interrogazioni e alle interpellanze pervenute almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio, e comunque se l'ordine del giorno ancora non è stato diramato, è data risposta in Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
3. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente, l'interrogazione o l'interpellanza viene rinviata alla seduta successiva. Qualora l'interrogazione o l'interpellanza siano sottoscritte da più consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data. In caso di assenza anche nella seduta successiva, all'interrogante o interpellante viene data risposta scritta con le modalità del comma 1.
4. La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente non può eccedere i cinque minuti. Il Sindaco o l'Assessore competente possono sempre dichiarare di non rispondere, o di voler differire la risposta, illustrandone i motivi.
5. L'interrogante o l'interpellante parlano per non più di tre minuti, dopo aver ottenuto la risposta, per dichiarare se siano o no soddisfatti.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 5° sono consentite solo a un firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza.

#### **articolo 57 - mozioni**

1. La mozione consiste nella proposta tendente a provocare un giudizio del Consiglio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto da almeno tre consiglieri o da un capogruppo e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio della prima seduta utile successiva, purché pervenute almeno dieci giorni prima della seduta stessa, e comunque se l'ordine del giorno ancora non è stato diramato.

3. Fermo il numero di presentatori di cui al comma 2°, in mozione può essere altresì trasformata seduta stante una interpellanza, a seguito della dichiarazione di insoddisfazione dell'interpellante. In tal caso la proposta deve essere, a pena di decadenza, consegnata per iscritto alla segreteria generale dai suddetti presentatori, entro le successive 24 ore e viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Le mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consenta, o, diversamente, alla prima seduta utile.
5. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto può essere unificato, su proposta del Presidente accolta dal Consiglio.
6. Le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interpellanti sono iscritti a parlare, dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare, secondo l'ordine di presentazione delle interpellanze.
7. La mozione è illustrata dal primo firmatario, per un tempo massimo di cinque minuti. Si applicano gli articoli 34 e 42.

#### **articolo 58 - esame dell'esito del referendum**

1. Quando non sia altrimenti stabilito ai sensi dell'art.24, nella discussione sull'esito del referendum, che avviene sulla base di una relazione predisposta dal Sindaco, i tempi stabiliti dall'art.34 , comma 1° sono raddoppiati.

#### **articolo 59 - presentazione del documento programmatico**

1. Il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo è consegnato al segretario generale, che vi appone la data e l'ora di consegna.
2. Nel dibattito sugli indirizzi generali di governo i termini di cui all'art.34, comma 1°, sono raddoppiati.

### **TITOLO VII - disposizioni varie**

#### **articolo 60 - firmatari di testi**

1. Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato tra più firmatari di un testo soltanto il primo che sia presente quando il testo è in discussione.

#### **articolo 61 - casi non disciplinati**

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, non disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, decide il Consiglio.

#### **articolo 62 - abrogazioni**

E' abrogato il regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione nr. 115 del 10.08.1970, nr. 373 del 30.10.1978, nr. 8 del 24.01.1983 e nr. 138 del 13.06.1985; è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.